

CONVENZIONE

**TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

TRA

L' Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell' Alto Lario con sede legale in Sondrio (SO), Via Stelvio, 25, P.I. 00988090148 legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Tommaso Saporito,

e

l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "AISM" con sede legale in Roma, Via Cavour n. 181/a, con sede nazionale in Genova, Via Operai n. 40 e sede locale in Como, Via P. Paoli 26 Codice Fiscale 96015150582 iscritta nel Registro regionale del volontariato della Regione Lombardia con il n. 3021 del 19 giugno 2002, rappresentata dal Presidente pro-tempore Roberta Amadeo (di seguito per brevità denominata Associazione)

Premesso che:

- con la legge 11.8.1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli altri Enti Locali;
- la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la Legge regionale n. 1 del 14/02/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- le predette leggi prevedono che:
 - le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
 - tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- l'Associazione opera all'interno dei Presidi Ospedalieri Aziendali ponendo a disposizione gratuita degli ammalati e dei loro famigliari il sostegno di volontari qualificati;
- si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO

L'Associazione di volontariato si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le finalità stabilite dal proprio statuto e comunica i nominativi degli operatori volontari all' Azienda.

ART. 2 ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale dell'Azienda e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei pazienti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto. In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa e dell'Infermiere coordinatore.

L'Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative del Corso di laurea in infermieristica, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

ART.3 IDENTIFICAZIONE OPERATORI VOLONTARI

L'Azienda rilascia apposito tesserino di riconoscimento, da rendere visibile durante l'attività svolta, agli operatori volontari e comunica l'elenco degli stessi alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

ART. 4 SALUTE E SICUREZZA

L'Azienda si impegna a fornire tutte le informazioni sui rischi presenti, con le relative valutazioni, e sulle misure di prevenzione e protezione. Dette informazioni saranno riportate in specifica documentazione.

A tal proposito la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, prima dell'inizio dell'attività degli operatori, comunica all'Associazione di volontariato le date concordate con il Servizio del Medico Competente dell'Azienda.

ART. 5 UTILIZZO SPAZI

L'Azienda pone a disposizione dei volontari, all'interno dei Presidi Ospedalieri, apposito spazio per le esigenze associative. Saranno pure disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e volontari in attività.

ART. 6 ACCESSO AI REPARTI

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti in orari concordati con l'Unità operativa di riferimento e compatibili con le esigenze del servizio.

ART. 7 ASSICURAZIONE

I volontari godranno di copertura assicurativa, come previsto dalla vigente normativa, in particolare dell'art. 4 - comma 6 - del Testo unico sul volontariato L.R. n. 1 del 14/2/2008. L'onere sarà così ripartito: per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario; per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, a carico dell'Associazione, che dovrà trasmetterne copia all'Azienda.

ART. 8 VIGILANZA

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

ART. 9 PRIVACY

Nell'esecuzione del presente atto, Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ART. 10 CLAUSOLA DI LEGALITA'

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di aver preso visione sul sito internet del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento dell'altra parte, ove esistente, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento da parte dell'Associazione comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 11 DURATA

La presente convenzione decorre *dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2020* rinnovabile per concorde ed espressa volontà delle parti.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni.

E' fatta salva la facoltà, per entrambi i contraenti, di risoluzione del rapporto contrattuale purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art. 8 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

*Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Saporito*

**ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
"AISM"**

*Il Presidente
Roberta Amadeo*